



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Primo Referendario
Giovanni GUIDA	Primo Referendario



nella Camera di consiglio del 10 maggio 2019 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle "Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata" nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015", successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29/2016/AUT/INPR;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016";

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2017";

vista la deliberazione del 1° dicembre 2016, n. 232/2016/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR;

vista la deliberazione del 14 settembre 2017, n. 131/2017/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017;

vista la deliberazione del 7 febbraio 2019, n. 5/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019, successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR;



vista la deliberazione n. 119/2017/INPR adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 13 luglio 2017 con la quale è stato approvato *"l'approccio metodologico ... e i relativi criteri di selezione prioritaria degli enti locali, ai fini della pianificazione delle attività di controllo da effettuarsi avvalendosi delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni"*;

vista la deliberazione n. 16/2019/INPR, del 14 febbraio 2019, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2019"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 gennaio 2019, n. 3;

esaminate le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di MONTEAPIANO (CH) - 82 abitanti - acquisite mediante i sistemi applicativi S.I.Qu.E.L. e Con.Te, rispettivamente in data 25 febbraio 2017, protocollo n. 602, 16 dicembre 2017, protocollo n. 3384 e in data 21 marzo 2019, protocollo n. 599;

vista l'ordinanza del 3 maggio 2019, n. 18/2019, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, successivamente integrata con l'ordinanza n. 19/2019 del 7 maggio 2019;

udito il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;



### **FATTO E DIRITTO**

L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al

controllo sulla gestione amministrativa di **natura** collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario si dimostra comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di Montelapiano (CH), l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità.

Il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sulla gestione di parte corrente, sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché, sull'evoluzione del risultato di amministrazione.

1. Con nota istruttoria del 18 marzo 2019, protocollo n. 534, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Montelapiano (CH) delucidazioni e documentazione integrativa in merito alla costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Con nota del 27 marzo 2019, assunta in pari data al protocollo della Sezione n. 797, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

Con riferimento agli esercizi 2015 e 2016, il Responsabile del Servizio finanziario ha comunicato che *"con il passaggio alla contabilità armonizzata (...), le somme oggetto di accantonamento al FCDE, (...), sono state considerate esclusivamente quelle relative alla Tarsu-Tares-Tari e Fitti Fabbricati, in quanto non ci sono altri residui attivi da considerare"*.



Ha, inoltre, precisato che, al 31 dicembre 2016, risultavano incassati quasi tutti i residui attivi relativi ai fitti e che, nel risultato di amministrazione 2016, l'accantonamento a FCDE è stato costituito per un importo basso (€ 2.701,55), ma comunque superiore a quello risultante dal prospetto di calcolo (€ 524,55).

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, osserva che, anche per l'esercizio 2017, l'accantonamento a FCDE è poco significativo (€ 524,55) in rapporto all'ammontare complessivo dei residui attivi al 31 dicembre 2017 (€ 268.355,51).

Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria svolta è emersa la necessità di porre in essere un attento monitoraggio dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

2. Il Comune di Montelapiano (CH) con deliberazione consiliare n. 13 dell'1 giugno 2018 ha approvato il rendiconto 2017 accertando un risultato di amministrazione negativo e pari a € -11.441,85. Nella tabella che segue si riporta l'andamento del risultato amministrazione nel triennio in esame.

Tabella 1 - Risultato di amministrazione

	2015	2016	2017
<b>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO</b>	<b>427.082,47</b>	<b>139.384,35</b>	<b>102.075,72</b>
RISCOSSIONI	776.521,42	849.480,42	961.593,72
PAGAMENTI	1.064.219,54	886.789,05	901.372,86
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	139.384,35	102.075,72	162.296,58
PAGAMENTI AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31.12	-	-	-
<b>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>139.384,35</b>	<b>102.075,72</b>	<b>162.296,58</b>
Differenza tra riscossioni e pagamenti	-287.698,12	-37.308,63	60.220,86
RESIDUI ATTIVI	97.942,11	139.202,70	268.355,51
RESIDUI PASSIVI	194.179,55	209.747,68	350.649,49
Differenza tra residui attivi e passivi	-96.237,44	-70.544,98	-82.293,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	14.178,56	11.396,61	18.065,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	73.379,04
<b>AVANZO (+) / DISAVANZO (-)</b>	<b>28.968,35</b>	<b>20.134,13</b>	<b>-11.441,85</b>
Parte vincolata	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Parte accantonata	5.211,65	5.928,55	924,55
<b>Parte disponibile</b>	<b>23.756,70</b>	<b>14.205,58</b>	<b>-12.366,40</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP e sul questionario al rendiconto 2015

Nel periodo 2015/2017, si osserva una progressiva riduzione del risultato di amministrazione che nel 2017 diventa negativo. Nello specifico, gli esercizi 2015 e 2016 sono caratterizzati da risultati negativi nella gestione della cassa e dei residui. Nel 2017 si evidenzia un fondo cassa iniziale (€ 102.075,72) significativamente inferiore a quello iniziale 2015 (€ 427.082,47), la gestione della cassa è positiva (€ 60.220,86), ma affiancata a una gestione dei residui ancora una volta negativa (€ -82.293,98), l'esercizio

2017, pertanto, chiude con un disavanzo di amministrazione sostanziale, al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate, pari a € -12.366,40.

3. L'Ente in esame, negli esercizi 2016 e 2017, consegue un equilibrio di parte corrente negativo e pari rispettivamente a € -33.174,06 ed € -7.816,16 (cfr. tabella 2).

Tabella 2 - Gestione di competenza - parte corrente

	2015	2016	2017
A) FPV per spese correnti (iscritto in entrata)	16.135,84	14.178,56	11.396,61
B) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
C) Totale entrate correnti	366.290,35	347.854,00	369.018,22
D) Entrate titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da Amministrazioni pubbliche (solo per il 2016)	-	-	-
E) Spese correnti	311.232,57	335.407,97	342.209,49
F) FPV di parte corrente (di spesa)	14.178,56	11.396,61	18.065,41
G) Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (solo per il 2016)	-	3.800,00	-
H) Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	14.205,98	14.602,04	7.456,09
I) <b>SOMMA FINALE (I=A-B+C+D-E-F-G-H)</b>	<b>42.809,08</b>	<b>-3.174,06</b>	<b>12.683,84</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TUEL</b>			
J) Utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
K) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	40.249,84	30.000,00	20.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE N=I+J+K-L+M</b>	<b>2.559,24</b>	<b>-33.174,06</b>	<b>-7.816,16</b>



Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP e sul questionario al rendiconto 2015

Dall'esame della tabella 2 emerge che, nell'esercizio 2016, l'Ente consegue un saldo di parte corrente negativo (€ -3.174,06) aggravato dall'utilizzo di entrate correnti per il finanziamento di spese d'investimento (€ 30.000,00); quest'ultima circostanza determina a un risultato di parte corrente negativo e pari a € -33.174,06. Nel 2017, il Comune consegue un saldo positivo (€ 12.683,84), ma l'utilizzo di entrate correnti per il finanziamento di spese d'investimento (€ 20.500,00) origina un equilibrio di parte corrente negativo (€ -7.816,16), in riduzione rispetto all'esercizio precedente.

4. Nell'esercizio 2017 si osserva il mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466 e seguenti, della legge n. 232/2016. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2017, ha dichiarato che l'Ente non ha adottato le misure di correzione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 243/2012, il quale recita: "Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero."

L'articolo 1, comma 475, lettera a), della legge n. 232/2016, stabilisce, altresì, che in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, gli enti locali sono assoggettati

ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari allo scostamento registrato. Tali riduzioni assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 243/2012 e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti.

Il Ministero dell'Interno con decreto del 6 agosto 2018 ha individuato le sanzioni da applicare agli enti non rispettosi del pareggio di bilancio per l'esercizio 2017. Per il Comune di Montelapiano (CH) la sanzione è complessivamente pari a € 9.000,00, quota triennale costante da recuperare € 3.000,00.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità di cui in parte motiva.

Per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche per gli esercizi successivi, un'attenta e puntuale quantificazione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nonché il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, dandone comunicazione a questa Sezione;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di MONTELAPIANO (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 maggio 2019.

L'Estensore

Antonio DANDOLO

Depositata in Segreteria il

14 MAG. 2019

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

*Lorella Giammaria*

Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI

*Manuela Arrigucci*

